

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 marzo 2022)

INDICE

DE BONIS: sulle criticità legate all'espletamento di concorsi per il reclutamento di personale da destinare alle amministrazioni del Sud Italia (4-06173) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione) Pag. 3935	Provincia di Salerno (4-06317) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	3952
DE CARLO: sulle indennità di amministrazione per il personale dei Ministeri (4-06008) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	LONARDO: sul fondo destinato ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato (4-06468) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	3943
GRANATO: sulle indennità di amministrazione per il personale dei Ministeri (4-06051) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	LUPO ed altri: sulla ratifica della convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo in materia aeronautica (4-06384) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)	3944
IANNONE: sulle modalità di svolgimento della procedura concorsuale denominata "concorso Sud" (4-05650) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	MAGORNO: sulla necessità per i Comuni con meno di 5.000 abitanti di assumere nuovo personale (4-06670) (risp. BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione)	3948
LANNUTTI, ANGRISANI: sulla gestione del rapporto di lavoro di una dipendente della		

DE BONIS. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -
Premesso che:

un articolo de "Il Fatto Quotidiano" del 22 ottobre 2021, mette in evidenza come la procedura per l'assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno sia stata un misto di nuovi errori e problematiche;

il primo ostacolo sarebbe stato costituito da alcune norme predisposte dal Ministero della pubblica amministrazione che avrebbero determinato la rinuncia di molti giovani e, successivamente, a causa della scarsità di presenze, vi sarebbe stato il ripescaggio dei candidati "scartati". Secondo l'articolo non avrebbero preso parte al concorso i più preparati ed esperti, in quanto non attratti dalle prospettive economiche e lavorative e pare che lo stesso Ministro, che puntava ad accelerare le procedure di assunzione, sempre secondo l'articolo, avrebbe ammesso: "Vanno ripensati contratti e stipendi";

considerato che:

in merito al Concorso Coesione per le amministrazioni del Mezzogiorno, già a metà aprile 2021 era scoppiata la protesta di migliaia di persone al di sotto dei 40 anni contro le disposizioni volte ad accelerare le procedure di selezione. Di fatto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, aveva previsto nuove modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione e doveva servire proprio a sbloccare l'*iter* di oltre 60 concorsi per 125.000 posti di lavoro. È chiaro, però, che le cose non sono andate esattamente per il verso giusto. Le nuove norme hanno legittimato le pubbliche amministrazioni (anche per i concorsi già banditi) a sostituire la prova pre-selettiva con la valutazione dei titoli ed, eventualmente, l'esperienza professionale specifica. Paradossalmente, la selezione in base al possesso di titoli come *master* o esperienze pregresse discriminava chi si era appena laureato o diplomato. I più giovani e meno esperti, quindi, ma anche chi si trovava in condizioni non agiate o tali da consentire l'acquisizione di costosissimi titoli e di maturare significative esperienze lavorative;

molti giovani, dunque, avranno anche rinunciato al concorso con queste premesse (e quindi per colpa del bando), ma lo stesso hanno fatto an-

che molti degli 81.000 candidati, che inizialmente avevano compilato la domanda e che avevano tutti i requisiti, titoli, competenze e pure esperienza, ma sono stati allontanati dalle condizioni poco appetibili (come ha ammesso lo stesso ministro Brunetta). Infatti, alla prova scritta si è presentato in media il 65 per cento degli ammessi e, in alcune regioni, non si è arrivati neppure alla metà degli 8.582 candidati ammessi per titolo. A quel punto il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rivisto la soglia di sbarramento per la partecipazione alla prova scritta, ammettendo gli altri 70.000 candidati di cui erano già stati valutati i titoli nella fase pre-selettiva;

subito dopo, in maniera inaspettata, sono stati selezionati anche i candidati "scartati", mentre sono rimasti fuori tutti quelli che non avevano fatto proprio domanda. Si è arrivati a 1.483 idonei (circa la metà dei posti da coprire) e il problema principale si è verificato proprio nei profili altamente specializzati. Circa la metà dei posti era destinata a funzionari tecnici esperti: se ne cercavano 1.412 e solo 167 sono risultati idonei (restando scoperti 1.245 posti). Per il profilo di esperto in gestione, rendicontazione e controllo, gli idonei sono stati 196 e 722 i posti rimasti scoperti. Così il Ministro si è visto costretto ad annunciare un altro bando per la copertura dei posti rimasti (quasi 2.000, sempre a tempo determinato), rimarcando la necessità di un serio approfondimento sulle condizioni di inquadramento delle figure più qualificate, anche dal punto di vista retributivo;

a non partecipare al concorso sono stati proprio i più preparati ed esperti, nonostante il fatto che, pur trattandosi di un contratto a tempo determinato di 36 mesi, almeno una parte di quei contratti si sarebbero potuti trasformare in contratti a tempo indeterminato. Infatti, l'alta specializzazione va remunerata con stipendi giusti e, nel caso specifico del bando per il Sud, lo stipendio netto previsto era tra i 1.400 e i 1.500 euro (tra i 1.800 e 1.900 lordi);

ma il concorso per il Sud non è stato l'unico ad affrontare ostacoli. A circa cinque anni dal bando, solo la scorsa estate si è svolta la prova scritta per la selezione di 1.052 dipendenti del Ministero della cultura. Si è sbloccato di recente, il bando per 2.736 funzionari amministrativi della Pubblica Amministrazione centrale. Anche quello, annunciato a giugno 2020 dall'ex ministra Dadone, che aveva parlato di "criteri innovativi", ma che alla fine è slittato di oltre un anno; alla riapertura del bando, le disposizioni sono cambiate con l'abolizione delle prove pre-selettiva e orale e, come unico *test* di verifica, un *quiz* da 40 domande che si è svolto qualche settimana fa. Si valuteranno solo i titoli di chi ha superato il *quiz*. Stessa fine anche per un altro concorso: solo in questi giorni si svolgeranno le prove scritte per selezionare 1.541 profili per l'Istituto Nazionale del Lavoro, l'INAIL e il Ministero del lavoro. Autorizzato a dicembre 2018 e più volte bloccato, dopo due anni è stato ripubblicato, anche in questo caso apportando delle modifiche: niente prova selettiva né orale, ma un altro *test* scritto a risposta multipla;

tenuto conto che:

il *flop* del primo concorso è stato davvero un colpo basso per il Sud e occorre fare presto. L'associazione "Recovery Sud", composta da più di 500 sindaci meridionali, ha subito lanciato l'allarme, rivolgendosi direttamente alla Comunità europea. Lo stesso interrogante ha scritto ai Presidenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europei ricevendo risposte rassicuranti: "Il raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale all'interno degli Stati membri è un obiettivo dell'Unione, che emana dai Trattati UE e a cui, da molti anni, viene destinato circa un terzo del bilancio comunitario. L'attenzione data dalla Commissione alla questione della convergenza tra regione europee è dimostrata dalla dotazione, proprio a questi fini, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'aumento del stanziamento di fondi per la politica di coesione nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027";

se non si dotano le amministrazioni del Sud di personale tecnico qualificato in breve tempo, il Sud non riuscirà ad intercettare i bandi del PNRR e si otterrà l'effetto contrario a quello desiderato dall'Europa: i comuni ricchi vinceranno i bandi, riceveranno altri fondi; i comuni poveri non riusciranno ad aggiudicarsi i fondi, non riceveranno un bel nulla. In questo modo si rischia davvero di ottenere l'effetto contrario: anziché ridurre il *gap* socio-economico-infrastrutturale tra Nord e Sud, verrà accentuato;

con l'auspicio che il bando in scadenza il prossimo 15 novembre (concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato - durata 36 mesi - di 2.022 posti di personale non dirigente - Area III - F1), che si occuperà degli aspetti previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale, vada a buon fine,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dall'articolo di stampa corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le vicende descritte, legate allo svolgimento dei concorsi, in special modo quelle attinenti al reclutamento di esperti da affiancare alle amministrazioni del Sud per la migliore gestione delle risorse dell'Europa destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non siano gravissime;

quali urgenti iniziative intenda intraprendere al fine di espletare non solo in maniera rapida i concorsi, ma anche selezionando persone con titoli di studio, specializzazioni e soprattutto competenze specifiche nel settore delle politiche di coesione, adeguate ai posti che andranno a ricoprire e offrendo loro la giusta retribuzione.

(4-06173)

(26 ottobre 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante lo svolgimento del "concorso Sud" e di altri concorsi analoghi recentemente conclusi, nonché concernente le iniziative che il Governo intende adottare per far fronte alla carenza di capacità amministrativa degli enti locali, con particolare attenzione a quelli del Mezzogiorno. Nel quesito, si prende in esame il "concorso Sud" e se ne critica l'andamento, prendendo le mosse da un articolo comparso su "il Fatto Quotidiano" del 22 ottobre 2021. La ricostruzione delineata dal giornale, così come le riflessioni sviluppate sul punto, vanno riviste alla luce di quanto segue.

Com'è noto, la procedura comparativa prevista per il "concorso Sud" è stata bandita con provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 6 aprile 2021, IV serie speciale concorsi ed esami. La *lex specialis* prevedeva che il concorso si articolasse in una valutazione per titoli (professionali e di studio) e in una "fase selettiva scritta, (...) riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali *ex aequo*" (art. 3 del bando). A seguito dell'ammissione delle domande è stata avviata la valutazione dei titoli, conclusa con la selezione di 8.500 candidati giudicati idonei e conseguentemente ammessi alla prova scritta. Successivamente, tra il 9 e l'11 giugno, costoro hanno sostenuto l'esame scritto.

A questo punto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un provvedimento di rettifica della *lex specialis*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 46 dell'11 giugno 2021, motivato sulla base di diversi ordini di ragioni. In primo luogo, i dati registrati sull'affluenza a livello nazionale alle prove di esame svolte sino ad allora evidenziavano una partecipazione dei candidati convocati inferiore al 65 per cento, che in alcune regioni (Lazio e Puglia) era stata addirittura inferiore al 50 per cento. Di conseguenza, si era resa ineludibile la necessità di assicurare che il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito fosse tale da consentire, nella misura massima possibile, la copertura dei posti banditi. In secondo luogo, si era reso opportuno incrementare il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito al fine di soddisfare il fabbisogno di personale necessario all'attuazione dei progetti di competenza delle amministrazioni titolari di interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, anche alla luce del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, al tempo recentemente promulgato.

Per tali ragioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno agire in autotutela per rettificare la *lex specialis*, al fine di riammettere alla fase selettiva scritta anche quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso al concorso, non avevano conseguito un punteggio abbastanza elevato nell'iniziale valutazione per titoli. Invero, non si trattava di candidati privi dei requisiti, né di candidati sprovvisti di titoli

di studio e professionali ulteriori; semplicemente, erano candidati che, in ottica comparativa, erano risultati peggiori rispetto agli altri inizialmente selezionati, pur disponendo di una comprovata esperienza valorizzabile a fini lavorativi.

Ebbene, il provvedimento di rettifica del bando è stato motivato soltanto in base a tali elementi e non ha giocato alcun ruolo l'andamento della fase scritta del concorso. Di conseguenza, la decisione di agire in autotutela per le preminenti ragioni di interesse pubblico appena illustrate è stata frutto di un attento bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, pubblici, privati o collettivi che fossero. A riprova di ciò, anche il giudice amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla vicenda, ha suffragato le scelte dell'amministrazione.

Il TAR, Lazio, nella sede di Roma, con l'ordinanza 13 luglio 2021, n. 3833, ha infatti stabilito che "il provvedimento di rettifica (...), nell'ammettere alla prova scritta tutti i candidati valutati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del bando, non incide sui requisiti di ammissione, che restano inalterati, né muta gli elementi e i valori della selezione (titoli e prova scritta), così come originariamente previsti dal bando, il che esclude la prospettata lesione della 'par condicio' dei concorrenti". Su tali basi il giudice ha rigettato la domanda cautelare proposta da alcuni candidati e, di conseguenza, il "concorso Sud" ha potuto concludersi in modo proficuo,

Si segnala peraltro che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 82 del 15 ottobre 2021 il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel mese di marzo 2022. I candidati del precedente concorso che non siano riusciti a posizionarsi utilmente in graduatoria potranno eventualmente avere nuove *chance* di buona riuscita nella nuova procedura appena bandita. In questo modo, le legittime aspirazioni dei cittadini interessati a lavorare nelle pubbliche amministrazioni per il rilancio del Paese potranno essere adeguatamente soddisfatte.

Chiarito quindi che nell'*iter* procedurale non vi sono state irregolarità di alcun tipo, occorre passare ad esaminare le restanti criticità sollevate. I quesiti vertono, da un lato, sulla nuova disciplina dei concorsi contenuta nei più recenti atti legislativi e, dall'altro lato, sulle iniziative che il Governo intende adottare per "espletare non solo in maniera rapida i concorsi, ma an-

che selezionando persone con titoli di studio, specializzazioni e soprattutto competenze specifiche nel settore delle politiche di coesione, adeguate ai posti che andranno a ricoprire e offrendo loro la giusta retribuzione". Si chiede essenzialmente di chiarire se le nuove modalità di svolgimento dei concorsi possano comportare una qualche forma di disparità di trattamento fra i neolaureati e chi invece ha conseguito il titolo accademico da più tempo. Sul punto, la norma di riferimento è contenuta all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Per quanto concerne la disposizione, durante l'*iter* di conversione parlamentare sono state evidenziate alcune possibili criticità nel meccanismo di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, così come originariamente congegnato. Si trattava di criticità che investivano non tanto il dettato normativo, quanto più la sua possibile interpretazione ed applicazione nel caso concreto. Il professor Luciani, noto costituzionalista, audito nella seduta della 1a Commissione permanente al Senato n. 239 del 20 aprile 2021, aveva evidenziato come "i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati non sussistano in via generale", specificando però che essi "possono prospettarsi in ordine alla concreta attuazione della condivisibile scelta di mutare regime, dubbi che tuttavia sarebbero agevolmente risolvibili utilizzando il potere di emendamento in questa sede di conversione". Proprio per scongiurare tali dubbi, che, come detto, erano remoti e investivano piuttosto la sfera di discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, in pieno accordo con il Governo, ha emendato la disposizione.

Da un lato, l'attuale art. 10, comma 1, lett. c), specifica che i titoli legalmente riconosciuti rilevanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali devono essere "strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite". Il *caveat* legislativo ha semplicemente dato voce ad un principio già immanente nell'ordinamento ed ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui per l'accesso dall'esterno ad una determinata qualifica nel pubblico impiego non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò non esclude, tuttavia, che nell'ambito di una procedura comparativa venga accordata preferenza a coloro che possiedono requisiti professionali e di studio più elevati, attraverso una loro valutazione che sia assolutamente trasparente ed imparziale. Dall'altro lato, al comma 1 è stata aggiunta la lettera *c-bis*), la quale dispone ora che "conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale". È importante sottolineare che, con quest'ultima modifica, ci si è limitati semplicemente a ribadire una regola già sancita all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Si tratta di una norma volta ad evitare una surrettizia e irragionevole restrizione della partecipazione pubblica ai concorsi.

Non si può quindi aderire alla ricostruzione effettuata, secondo cui la valorizzazione dei titoli di studio all'interno dei concorsi, così come congegnata nei più recenti atti normativi, comporti una restrizione per la partecipazione dei più giovani ai concorsi. Per altro verso, non si può nemmeno sottacere la circostanza che, in vista dell'implementazione del PNRR e dell'attuazione delle politiche di coesione, è preferibile fare ricorso a personale già dotato di comprovata esperienza e di alta professionalità.

Ciò offre l'appiglio per fornire una risposta alla restante parte dei quesiti, incentrati sulle iniziative che il Governo ha adottato o intende adottare per "espletare non solo in maniera rapida i concorsi, ma anche selezionando persone con titoli di studio, specializzazioni e soprattutto competenze specifiche nel settore delle politiche di coesione, adeguate ai posti che andranno a ricoprire e offrendo loro la giusta retribuzione". Com'è noto, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto un intervento per innovare e velocizzare le procedure di reclutamento del personale pubblico, al fine di dotare le pubbliche amministrazioni di risorse umane di alto profilo per permettere un'efficace implementazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnatamente, le novità introdotte vanno nella principale direzione di innalzare il livello del personale selezionato, per fornire alle pubbliche amministrazioni un'adeguata capacità amministrativa durante l'implementazione del PNRR.

Nello specifico, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 80 ha previsto la creazione di uno o più elenchi adibiti alla selezione informatizzata del personale, ove far confluire, da un lato, professionisti di comprovata esperienza secondo criteri individuati anche grazie alle associazioni di appartenenza e, dall'altro lato, candidati muniti di "alta specializzazione", ossia in possesso di titoli di studio apicali quali dottorati di ricerca e *master* di secondo livello, ovvero dotati di "esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea" (comma 10). Tale modalità di selezione, inoltre, è pensata per essere particolarmente snella, giacché la valutazione dei *curricula* e l'accertamento delle competenze dei candidati avviene a monte, sotto il controllo e la direzione del Dipartimento della funzione pubblica. Una volta selezionati i professionisti ed i candidati ad alta specializzazione da inserire nei rispettivi elenchi, alle singole pubbliche amministrazioni non restano che pochi passaggi procedurali da svolgere.

Nello specifico, per il conferimento di incarichi a professionisti esterni è necessario, in base all'art. 1, comma 8, che le pubbliche amministrazioni invitino "almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco" e li sottopongano ad un "colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione". Per tale via, dunque, vengono previste garanzie di imparzialità anche maggiori rispetto a quelle contemplate dall'art. 7

del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (testo unico del pubblico impiego) per gli incarichi di collaborazione normalmente conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, per l'iscrizione agli elenchi del personale "ad alta specializzazione", verranno espletate delle procedure idonee in linea con l'art. 10 del citato decreto-legge IO n. 44 del 2021, con la previsione della sola prova scritta. Il superamento di tali procedure conferisce "il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti".

Come si può vedere, dunque, le recenti novità normative intendono rispettare pienamente il principio del concorso sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, considerato l'unico strumento per garantire la parità di condizioni e la valorizzazione del merito nell'accesso ai pubblici impieghi.

Infine, sempre per rispondere ai quesiti, si segnala che si è conclusa la selezione di mille esperti per la semplificazione delle procedure amministrative, da affiancare alle amministrazioni locali nell'implementazione dei progetti del PNRR. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute 61.666 candidature, in grado di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la più ampia copertura dei profili ricercati. A fronte delle 61.666 candidature presentate sul portale "inPA", il 10 dicembre 2021 il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili alle Regioni e Province autonome l'elenco dei candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, nonché gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi *curricula vitae*, raccolti per singolo avviso, che le Regioni e le Province autonome hanno potuto scaricare da un'area riservata del portale.

La seconda fase della selezione, realizzata dalle Regioni e Province autonome, ha previsto lo svolgimento di colloqui selettivi funzionali ad accertare le competenze e le esperienze specifiche maturate dai candidati e alla formazione delle rose di idonei per il successivo conferimento degli incarichi professionali. Ad esito dello svolgimento dei colloqui di selezione, le Regioni e Province autonome hanno conferito 1.000 contratti di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, permettendo di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (target M1C1-54, relativo al reclutamento di 1.000 esperti per la semplificazione al 31 dicembre 2021). In due tabelle a disposizione dell'interrogante si riportano il numero di professionisti ed esperti reclutato complessivamente da ciascuna Regione e Provincia autonoma nell'ambito del sub-investimento 2.2.1 e il dettaglio degli incarichi conferiti per ciascuna tipologia di profilo professionale.

Tutto ciò premesso, il Ministro crede che non siano condivisibili le critiche mosse dall'interrogante all'azione di Governo, un'azione che finora si è dimostrata attenta ai principi costituzionali di buon andamento e pari-

tà di opportunità nell'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Si è cercato, in altri termini, di creare strumenti nuovi ed efficaci nella scelta del personale da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il Ministro è quindi convinto che l'azione di Governo sia orientata nella giusta direzione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(7 marzo 2022)

DE CARLO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, comma 143, statuisce che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni;

la disposizione prevede, altresì, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo del comma per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo n. 165, alla conseguente rideeterminazione delle relative indennità di amministrazione,

si chiede di sapere se l'*iter* tecnico ed amministrativo per l'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse del previsto fondo sia stato avviato e con quali tempistiche il Ministro in indirizzo ritenga di definire l'assegnazione delle relative risorse per la conseguente rideterminazione delle indennità di amministrazione delle amministrazioni interessate.

(4-06008)

(16 settembre 2021)

GRANATO. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 143, ha previsto che "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";

nel contempo, come indicato dal sindacato USB PI Ministeri, è utile richiamare l'attenzione sul fatto che non risulta essere stato dato seguito, alla norma che prevede altresì che "le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni";

negli anni, infatti, la differenza tra le retribuzioni di figure che ricoprono identiche posizioni funzionali in differenti dicasteri si è andata allargando, senza un reale giustificazione legata alle mansioni svolte;

si stabilisce, inoltre, che "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione";

nonostante la pubblica amministrazione dovrebbe essere informata a criteri di efficienza, ad oggi i suddetti decreti non risultano ancora ema-

nati, e non risulta nota alcuna ragione che giustifichi, tuttavia, questa dilazione (la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020),

si chiede di sapere quali atti di propria competenza si intenda adottare per la rapida emanazione dei decreti attuativi delle disposizioni previste all'art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, e quali siano le tempistiche previste.

(4-06051)

(30 settembre 2021)

RISPOSTA.^(*) - Con gli atti di sindacato ispettivo 4-06008 e 4-06051, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per la rapida attuazione delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali mirano ad armonizzare il trattamento economico del personale afferenti alle aree professionali dei Ministeri. Per rispondere al quesito è utile ripercorrere brevemente la normativa di riferimento ed i suoi tratti essenziali.

L'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito un fondo da 80 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021 al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. Dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno 2020, il fondo possa essere alimentato con le eventuali somme, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Il riparto delle risorse del fondo tra le amministrazioni avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Chiarito il quadro normativo di riferimento, è possibile rispondere nel merito agli interrogativi sollevati.

Nel condividere l'impulso sulla tempestiva adozione dei decreti attuativi di disposizioni legislative, si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede al riparto delle risorse è stato adottato in data 13 dicembre 2021 ed è in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. A seguito della ricognizione delle risorse disponibili, avviata con decreto del Ministro dell'economia 11 novembre 2021, n. 1572, è stata accertata la disponibilità di 90 milioni di euro del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Tale somma è stata poi riassegnata con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 295092 del 6 dicembre 2021, con il quale è stata riassegnata la somma pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2021, al fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160.

Alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri vengono dunque destinati 90 milioni di euro per l'anno 2020 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, con un complessivo più che raddoppiamento delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2020. Di questi, 81 milioni per l'anno 2020 e complessivi 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 saranno destinati alla rideterminazione delle indennità di amministrazione, mentre 9 milioni per l'anno 2020 e complessivi 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 incrementeranno la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servizio presso i Ministeri.

Per completezza della risposta è a disposizione degli interroganti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comprensivo delle tabelle di dettaglio che indicano rispettivamente "gli incrementi degli importi annui lordo dipendente" delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri (tabelle 1 e 2) e gli incrementi dei fondi ("lordo amministrazione") per il finanziamento della "retribuzione di posizione e di risultato" spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri (tabelle 3, 4, 5 e 6).

L'impegno sull'incremento delle risorse per il trattamento accessorio riguarderà anche gli altri dipendenti pubblici, anche nel quadro delineato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Esso ha previsto infatti che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

In proposito, la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'articolo 1, commi 604-606, ha stanziato 200 milioni di euro all'anno dal 2022 per l'incremento dei trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Esso avverrà per i dipendenti statali con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni le risorse potranno essere incrementate, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'incremento riguarderà per 89,4 milioni annui il personale scolastico docente e per 110,6 milioni di euro di euro annui i dipendenti statali diversi dal personale scolastico. Una quota dei 110,6 milioni annui, pari a 52,18 milioni, andrà al personale delle forze armate e di polizia secondo il seguente riparto: forze armate 15,67 milioni, Polizia di Stato 11,72 milioni, Arma dei Carabinieri 13,16 milioni, Guardia di finanza 7,27 milioni. La somma sarà destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie legate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Si prevede infine che le risorse residue andranno a incrementare le disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Per concludere, il Ministro ringrazia gli interroganti per aver contribuito a dare impulso alla citata normativa in tema di armonizzazione del trattamento economico per il personale in servizio presso i Ministeri. Il Governo si è impegnato a dare pronta attuazione a quanto previsto dalla legge. Le risorse stanziare dovrebbero contribuire a correggere le sperequazioni attualmente presenti nei trattamenti economici del personale ministeriale. Il complesso delle disposizioni legislative e attuative richiamate valorizza il lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, incentivando la produttività e l'efficienza.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(8 marzo 2022)

IANNONE. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

il denominato concorso "Sud" prevedeva, a monte, il pagamento di 10 euro (più commissioni da riconoscere a Poste italiane o alla carta di credito) per poter partecipare alla preselezione;

nella preselezione, avvenuta in modalità telematica, bastava spuntare elettronicamente le esperienze, e, in base a quelle, si veniva a conoscenza del voto di preselezione riportato;

su circa 80.000 partecipanti ne sono stati ammessi 8.500, pertanto sono stati incassati 800.000 euro per esaminare 8.000 persone;

coloro che hanno superato le preselezioni hanno partecipato alla seconda fase e a quel punto già era evidente il difetto del concorso, che aveva posto, a differenza di altri concorsi dove vi è una graduatoria libera, un punteggio minimo di 21 punti su 40 domande, che valevano 0.75 punti ciascuna;

necessitava pertanto la certezza matematica di aver centrato almeno 28 domande su 40, domande molto tecniche e specifiche per cui, non avendo quasi nessuno questa certezza, alla fine tutti i partecipanti hanno risposto al resto delle domande a tentativo;

ogni domanda sbagliata comportava una detrazione di punteggio pari a 0.375 in meno, pertanto era facile dedurre che, su una platea così ridotta di circa 8.000 partecipanti per 2.800 posti, sarebbe stato impossibile avere tutti i 2.800 con "almeno" 21 punti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo con il quale i Ministri in indirizzo si sono resi conto dei pochissimi partecipanti che avevano raggiunto i 21 punti;

per quali motivi, al cospetto di una selezione avvenuta con l'utilizzo di *tablet*, i partecipanti, ad oltre una settimana dalle prove, non abbiano ancora il loro risultato;

se ritengano che qualunque scelta modificativa avessero fatto del bando "in corso" avrebbe destato polemiche e, pertanto, nell'ipotesi peggiore, dover ammettere tutti gli altri che non avevano superato la preselezione;

se non ritengano che la preselezione sulle esperienze sarebbe stata più utile ad immettere personale esperto, capace di servire agli scopi e nell'immediato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

se ritengano che si possano creare disparità tra i nuovi chiamati, partecipanti dal 22 giugno 2021 alle prove di concorso, che godono di circa 20 giorni di studio in più rispetto ai "preselezionati", e agli altri partecipanti, con il rischio di creare sicuramente un precedente, oggetto di infiniti ricorsi;

se non ritengano che, dovendo modificarsi il bando, non sarebbe stato più logico mantenere la preselezione e togliere il limite dei 21 punti, assegnando una graduatoria relativa al punteggio che ognuno aveva ottenuto.

(4-05650)

(16 giugno 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione riguardante lo svolgimento del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.800 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi per la politica di coesione dell'Unione europea e nazionale, cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 ("concorso Sud"), in generale e, segnatamente, la rettifica del bando disposta con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 in data 11 giugno 2021, con cui si è prevista l'ammissione alla prova scritta di tutti i candidati precedentemente valutati per titoli e non ammessi alla successiva fase della procedura. Si chiedono al Governo delucidazioni in merito alle modalità di svolgimento del concorso, con particolare riguardo ai fatti che hanno giustificato la rettifica del bando, alla scelta di valorizzare i titoli di studio e professionali in luogo delle esperienze maturate internamente all'amministrazione e, soprattutto, al rischio di disparità di trattamento venutasi a creare a seguito della riammissione dei candidati precedentemente esclusi dalla prova scritta.

Com'è noto, la procedura comparativa è stata bandita con provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 6 aprile 2021, IV serie speciale concorsi ed esami. La *lex specialis* prevedeva che il concorso si articolasse in una valutazione per titoli (professionali e di studio) e in una "fase selettiva scritta, (...) riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali *ex aequo*" (art. 3 del bando). A seguito dell'ammissione delle domande è stata avviata la valutazione dei titoli, conclusa con la selezione di 8.500 candidati giudicati idonei e conseguentemente ammessi alla prova scritta. Successivamente, tra il 9 e l'11 giugno 2021, tali candidati hanno sostenuto il conseguente esame scritto.

A questo punto, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato il citato provvedimento di rettifica della *lex specialis*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 46 dell'11 giugno 2021, motivato sulla base di diversi

ordini di ragioni. In primo luogo, i dati registrati sull'affluenza a livello nazionale alle prove di esame svolte sino ad allora evidenziavano una partecipazione dei candidati convocati inferiore al 65 per cento, che in alcune regioni (Lazio e Puglia) era stata addirittura inferiore al 50 per cento. Di conseguenza, si era resa ineludibile la necessità di assicurare che il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito fosse tale da consentire, nella misura massima possibile, la copertura dei posti banditi. In secondo luogo, si era reso opportuno incrementare il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito al fine di soddisfare il fabbisogno di personale necessario all'attuazione dei progetti di competenza delle amministrazioni titolari di interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, anche alla luce del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, al tempo recentemente promulgato.

Per tali ragioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno agire in autotutela per rettificare la *lex specialis*, al fine di riammettere alla fase selettiva scritta anche quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso al concorso, non avevano conseguito un punteggio abbastanza elevato nell'iniziale valutazione per titoli. Invero, non si trattava di candidati privi dei requisiti, né di candidati sprovvisti di titoli di studio e professionali ulteriori; semplicemente, erano candidati che, in ottica comparativa, erano risultati peggiori rispetto agli altri inizialmente selezionati, pur disponendo di una comprovata esperienza valorizzabile a fini lavorativi. Ebbene, il provvedimento di rettifica del bando è stato motivato soltanto in base a tali elementi. Non ha giocato alcun ruolo l'andamento della fase scritta del concorso, sicché non rileva in questa sede quanto domandato dall'interrogante, il quale chiede "quali siano i motivi del ritardo con il quale i Ministri si sono resi conto dei pochissimi partecipanti che avevano raggiunto i 21 punti" nella prova scritta.

Di conseguenza, la decisione di agire in autotutela per le premienti ragioni di interesse pubblico appena illustrate è stata frutto di un attento bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, pubblici, privati o collettivi che fossero. A riprova di ciò, anche il giudice amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla vicenda, ha suffragato le scelte dell'amministrazione. Il TAR Lazio, nella sede di Roma, con l'ordinanza 13 luglio 2021, n. 3833, ha infatti stabilito che "il provvedimento di rettifica (...) nell'ammettere alla prova scritta tutti i candidati valutati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del bando, non incide sui requisiti di ammissione, che restano inalterati, né muta gli elementi e i valori della selezione (titoli e prova scritta), così come originariamente previsti dal bando, il che esclude la prospettata lesione della 'par condicio' dei concorrenti". Su tali basi il giudice ha rigettato la domanda cautelare proposta da alcuni candidati e, di conseguenza, il concorso Sud ha potuto proseguire proficuamente.

In base a tali elementi, quindi, viene a cadere anche l'altra questione, mossa dal timore che "si possano creare disparità tra i nuovi chiamati, partecipanti dal 22 giugno 2021 alle prove di concorso, che godono di

circa 20 giorni di studio in più rispetto ai 'preselezionati', e agli altri partecipanti". La scelta dell'amministrazione è stata pienamente condivisa anche dal TAR Lazio con la citata pronuncia.

Si segnala peraltro che è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 82 del 15 ottobre 2021 il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel mese di marzo 2022. I candidati del precedente concorso che non siano riusciti a posizionarsi utilmente in graduatoria potranno eventualmente avere nuove *chance* di buona riuscita nella nuova procedura appena bandita. In questo modo, le legittime aspirazioni dei cittadini interessati a lavorare nelle pubbliche amministrazioni per il rilancio del Paese potranno essere adeguatamente soddisfatte.

Né può condividersi la conclusione in base alla quale "la preselezione sulle esperienze sarebbe stata più utile ad immettere personale esperto, capace di servire agli scopi e nell'immediato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione". La preselezione eccessivamente incentrata sulle pregresse esperienze (nelle pubbliche amministrazioni, beninteso) si sarebbe tradotta *de facto* in un'illegittima compressione del diritto di accesso dei cittadini agli uffici pubblici, in patente contrasto con quanto disposto dall'art. 51 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte costituzionale e dal giudice amministrativo. Tantomeno, peraltro, sarebbe stato opportuno seguire la proposta secondo cui "sarebbe stato più logico mantenere la preselezione e togliere il limite dei 21 punti, assegnando una graduatoria relativa al punteggio che ognuno aveva ottenuto". La soglia di sufficienza (comunque calcolata nella metà dei punti disponibili più uno) è stata posta a garanzia della qualità del personale da assumere e, come tale, risulta intrinsecamente funzionale al pieno rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Ad ogni modo, a fine luglio 2021 si è concluso il concorso e sono state pubblicate le graduatorie di merito per ciascun profilo professionale richiesto, attualmente consultabili al *link* del Formez (concorso pubblico reclutamento 2.800 tecnici tempo determinato regioni Sud). Perciò, attualmente, non sarebbe nemmeno più concepibile la possibilità di agire in autotutela nel senso indicato, dal momento che il concorso si è concluso e che la fase pubblicistica della procedura comparativa si è definitivamente esaurita.

Per le ragioni esposte, quindi, si ritiene che lo svolgimento del concorso Sud, così come la scelta *medio tempore* effettuata di rettificare il bando, non siano stati affetti da alcuna illegittimità e, anzi, abbiano correttamente interpretato il preminente interesse pubblico delle amministrazioni coinvolte, come tra l'altro affermato anche dal giudice amministrativo nei menzionati provvedimenti giurisdizionali.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(4 marzo 2022)

LANNUTTI, ANGRISANI. - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa S.C. il 6 agosto 2009, assegnata presso l'Assessorato al personale della Provincia di Salerno, entra con incarico di diretta collaborazione *ex art.* 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL) nello *staff* di presidenza presso l'amministrazione provinciale di Salerno, nell'ufficio del movimento MPA, che fa parte della coalizione che sostiene l'allora candidato del centrodestra alla provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, eletto il 6 giugno con il 55,7 per cento delle preferenze;

nel 2010 ci sono le elezioni regionali in Campania e la dottoressa S.C. si candida nella lista dello stesso MPA-Movimento per le autonomie, ma non viene eletta. Rimane assegnata all'Assessorato al personale. Tuttavia da decreto del presidente n. 122 del 18 giugno 2010 (acquisito in base alla legge n. 241 del 1990, PSA202100027928 del 13 aprile 2021) si evince che il trattamento economico da *part time* dal 30 per cento passa al 50 per cento demandando alle risorse umane il trattamento giuridico della stessa, inviata per volontà del presidente presso l'Assessorato al patrimonio a largo Pioppi, ove vi era il massimo delle deleghe, dove è rimasta per diverso tempo senza ordine di servizio fino al 23 marzo 2011, e contestualmente presso la Direzione dei musei (benché, almeno nell'atto ufficiale del trattamento giuridico di Tedesco Reg. Cert. n. 11, risultasse assegnata sempre all'Assessorato delle risorse umane). Il 23 marzo 2011, la dottoressa C. viene assegnata presso la Direzione del settore musei e biblioteche. In particolare, con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica C1, sotto ordine di servizio la dottoressa C. viene assegnata al Patrimonio museale e gestione amministrativa;

il 21 ottobre 2011, con il medesimo profilo professionale, la dottoressa C. viene preposta sotto ordine di servizio al Patrimonio museale e ge-

stione amministrativa, dalla Provincia di Salerno-settore Musei e biblioteche (prot. int. n. 46889), in cui la stessa in qualità di "istruttore amministrativo cat. C *part-time* a tempo determinato", si occupa in particolare di "comunicazione" e di "curare i rapporti istituzionali sul territorio", ma anche di "provvedere all'istruttoria di atti amministrativi, determinazioni dirigenziali e deliberazioni". Le viene assegnata, inoltre, sempre dal settore di competenza, la scrivania elettronica per istruire e firmare le citate determinazioni dirigenziali in formato digitale. Da questa data, quindi, passa da dipendente *ex art. 90* decreto legislativo n. 267 del 2000 a gestionale-amministrativo, e viene assegnata alle dipendenze del funzionario P.V., nominata per l'occasione responsabile del servizio Fruizione del patrimonio museale e gestione amministrativa. La dottoressa C. ricopre l'incarico gestionale fino al 16 giugno 2014;

il cambio di mansione è riscontrabile anche da due determinazioni dirigenziali acquisite dalla stessa C. con la legge n. 241 del 1990 inviate dall'URP dell'ente Provincia di Salerno: la determinazione n. 156 del 26 ottobre 2012 e la n. 17 dell'11 febbraio 2013, acquisite tramite legge n. 241 del 1990, avente come protocollo PSA202100026291 del 7 aprile 2021;

considerato che:

in base al decreto legislativo n. 267 del 2000 e in particolare al dispositivo dell'art. 90, si può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Infine (comma 3-*bis* dell'art. 90), "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale";

per 36 mesi (dal 23 marzo 2011 al 16 giugno 2014) la dottoressa C., con un ordine di servizio formale, ha svolto attività di natura amministrativa-gestionale preclusa a chi è stato assunto a tempo determinato con l'articolo 90 del testo unico, come specifica il comma 3-*bis* citato;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

la dottoressa C. avrebbe richiesto più volte all'ente Provincia di Salerno di aggiornare il proprio fascicolo personale negli uffici in cui ha prestato servizio e le attività svolte interne ed esterne (in quanto non risultano stranamente agli atti, se non qualche encomio che ne attesti l'attività) riguardante la posizione lavorativa dal 2009 al 2014. L'ente non ha mai fornito la suddetta tracciabilità, nonostante le reiterate richieste di reinserimento dei dati;

la dottoressa C. ha fatto istanza di essere stabilizzata in quanto, per 36 mesi, ha svolto le descritte mansioni amministrativo-gestionali anziché quelle proprie della diretta collaborazione. In base all'articolo 20 del "decreto Madia" (decreto legislativo n. 165 del 2001), la dottoressa C. ha dunque diritto alla stabilizzazione in quanto ha maturato, al 31 dicembre 2017 alle dipendenze di un'amministrazione, almeno 3 anni continuativi di servizio di natura gestionale. Peraltro, come ribadito dal recentissimo decreto-legge n. 80 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021), le amministrazioni possono avviare le procedure di stabilizzazione, ai sensi del decreto Madia fino al 31 dicembre 2022, di tutti i precari delle amministrazioni, ivi compresi quindi i dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali, che abbiano un'anzianità di servizio di 36 mesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché l'ente Provincia di Salerno aggiorni, come più volte richiesto, il fascicolo personale della signora C. dal 2009 al 2014, affinché vi sia la tracciabilità del lavoro effettivamente svolto presso l'ente, cioè gli uffici dove è stato prestato servizio e le attività svolte;

se intendano attivarsi per verificare eventuali irregolarità nell'applicazione del testo unico da parte di chi nel 2011, al momento dell'ordine di servizio con la conseguente modifica di mansione impartito alla dottoressa C., era responsabile dell'organizzazione del personale dell'ente;

se vogliono attivarsi affinché sia chiarito se gli attuali responsabili dell'ente siano tenuti all'applicazione del "decreto Madia" nel senso della stabilizzazione della dipendente.

(4-06317)

(25 novembre 2021)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede se il Governo: a) intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché l'ente Provincia di Salerno aggiorni, come più volte richiesto, il fascicolo personale di SC dal 2009 al 2014, affinché vi sia la tracciabilità del lavoro effettivamente svolto presso l'ente; b) voglia attivarsi per conoscere di eventuali irregolarità di gestione da parte della Provincia nel medesimo periodo; c) ritenga applicabili al caso di specie le disposizioni sulla stabilizzazione dei precari introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ("decreto Madia"). Per rispondere ai suddetti quesiti è necessario ripercorrere brevemente la normativa applicabile al caso di specie.

Con provvedimento n. 287 del 6 luglio 2009, la Giunta provinciale ha deliberato l'assunzione di SC presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disposizione prevede che tali uffici sono "costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero (...) da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato". In proposito, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha specificato che il riferimento ai contratti a tempo determinato va interpretato nel senso che "il contratto (...) non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato". La previsione è coerente con quanto disposto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il quale ai fini della stabilizzazione non conta il lavoro "prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Nel caso di specie, SC ha svolto il lavoro in regime *part time* al 30 per cento dal 6 agosto 2009 al 30 giugno 2010 e, successivamente, al 50 per cento (come da decreto del presidente della Provincia n. 8 del 18 giugno 2010) dal 1° luglio 2010 fino al 16 giugno 2014, data di cessazione del rapporto di lavoro. In tale data, infatti, è terminato il mandato elettivo dell'allora presidente della Provincia.

Ora, l'interrogazione verte proprio sulla posizione lavorativa di SC, assunta nello *staff* di presidenza dell'amministrazione provinciale di Salerno e, successivamente, adibita dall'ente ad uffici e mansioni diversi nel tempo fino al 2014. Con il primo quesito si chiede se il Governo intenda attivarsi per la ricostruzione della tracciabilità del lavoro svolto da SC.

Sul punto, è bene precisare che il fascicolo personale dell'impiegato è disciplinato dall'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che il suo aggiornamento è attività a carattere eminentemente gestionale, in merito alla quale non sono consentite interferenze da parte di soggetti terzi a fronte dell'autonomia di cui godono gli enti locali. In linea generale, pertanto, il fascicolo dei dipendenti non contiene informazioni circa i compiti inerenti al lavoro effettivamente svolto, se non l'indicazione dell'ufficio assegnato; il fascicolo stesso è composto dalla documentazione riferita allo *status* giuridico ed economico, nonché alla posizione previdenziale del lavoratore. La norma richiamata è valida anche per il fascicolo della "staffista".

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Salerno, è stato confermato che il fascicolo personale della dipendente è stato tenuto aggiornato, nonché integrato ogniqualvolta vi fossero documenti e atti idonei a ricostruire la carriera della lavoratrice, e, nel caso di specie, anche con la numerosa documentazione trasmessa dalla signora SC, per quanto non sempre specifi-

camente riferibile alla nozione di legge di "fascicolo personale", che è stata acclusa allo stesso a sua richiesta. Peraltro, è stato parimenti confermato dall'Ufficio territoriale di Governo di Salerno, che gli uffici hanno sempre riscontrato nel tempo le richieste di varia natura inoltrate da SC.

Dunque, il primo quesito non può che ricevere una risposta negativa, atteso che altrimenti verrebbero violate le prerogative costituzionali degli enti locali.

Con il secondo quesito, invece, si chiede al Governo di indagare se si siano verificate delle irregolarità nella gestione del personale da parte dell'ente provinciale. In base a quanto scritto nell'interrogazione, infatti, SC sarebbe stata adibita dalla Provincia ad uffici e mansioni diversi da quelli di "diretta collaborazione". Ciò contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 90, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale impedisce agli "staffisti" lo svolgimento di "attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale". Tuttavia, la disposizione citata non è applicabile al caso di specie, essendo stata introdotta nell'ordinamento soltanto ad opera dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Trattandosi quindi di una norma entrata in vigore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro di SC, essa risulta inapplicabile al caso di specie.

Stando quindi alle prospettazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo, non sono rinvenibili irregolarità nella gestione del personale da parte della Provincia di Salerno.

Infine, con il terzo quesito si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di stabilizzare SC in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 75 del 2017.

Sul punto, è utile precisare preliminarmente che l'art. 20 del decreto Madia prevede una mera possibilità di stabilizzazione del personale precario, non un obbligo. Di conseguenza, SC non può vantare in alcun caso una pretesa nei confronti dell'ente provinciale. Oltre a ciò, la citata normativa di stabilizzazione non è applicabile al caso di specie. In primo luogo, infatti, l'art. 20 si applica soltanto al personale che "risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015", vale a dire dopo il 28 agosto 2015. Di conseguenza, poiché il rapporto di lavoro di SC è cessato il 16 giugno 2014, esso non può rilevare ai fini della disciplina sulle stabilizzazioni. In secondo luogo, l'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede esplicitamente che "[a]i fini del presente articolo non rileva il servizio (...) in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Dunque, l'applicabilità di detta normativa alla condizione di SC è esplicitamente esclusa.

In conclusione, le circostanze segnalate sono state prese in considerazione da questa amministrazione. Per quanto di competenza, non parrebbe che si siano verificate irregolarità nella gestione da parte della Provincia di Salerno nel periodo di riferimento, ferma restando l'autonomia costituzionalmente garantita all'ente. Per le ragioni esposte, inoltre, è da escludere la possibilità di stabilizzare SC a seguito del servizio prestato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica della Provincia.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(4 marzo 2022)

LONARDO. - *Ai Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con l'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato istituito un Fondo per i piccoli comuni nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali;

a tal fine, i comuni interessati devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 31 gennaio 2022), le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;

il comune beneficiario è tenuto a riversare, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo ritengano di intraprendere al fine di consentire alle amministrazioni comunali la trasmissione dei dati (che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022) afferenti alle esigenze di personale, connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti, atteso che i comuni ne sono impossibilitati in questa fase, sia perché alcuni bandi del PNRR sono in fase di pubblicazione, sia perché alcuni non sono stati ancora pubblicati;

se ritengano di attivarsi, mediante un'iniziativa normativa anche urgente, per chiarire se in questa fase possano fare richiesta di detto contributo esclusivamente i comuni che hanno già avuto progetti finanziati dal PNRR, oppure anche i comuni che hanno soltanto candidato i relativi progetti senza ancora aver ottenuto il relativo finanziamento, o infine i comuni che hanno predisposto un progetto da candidare a finanziamento nel momento in cui verrà pubblicato il relativo bando a valere sul PNRR;

se sarà assicurata ai piccoli comuni la concreta possibilità di poter procedere all'assunzione a tempo determinato delle idonee professionalità per la partecipazione ai bandi del PNRR e quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di assumere in merito con l'adeguata urgenza.

(4-06468)

(18 gennaio 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante chiede innanzitutto chiarimenti sulle modalità attuative delle disposizioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. La normativa ha, infatti, introdotto alcune importanti previsioni volte a potenziare gli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione ha, invero, istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti del PNRR. La norma prevede, altresì, che le risorse siano ripartite tra i Comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

A tale fine i Comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 gior-

ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Per l'attuazione della norma, il Dipartimento della funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con i rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e del Ministero dell'interno, orientato a definire criteri e condizioni cui correlare le richieste assunzionali, definendo criteri di quantificazione e di assegnazione del contributo. È poi di imminente realizzazione il rilascio di un applicativo *web*, che sarà ospitato nell'area riservata del portale del lavoro pubblico, strutturato al fine di consentire da un lato l'acquisizione delle istanze da parte dei Comuni, anche mettendo a loro disposizione un servizio di assistenza dedicato, e dall'altro la gestione dell'istruttoria da parte dei componenti del tavolo di coordinamento, propedeutica all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse del fondo.

In merito alle richieste di chiarimento circa il campo di applicazione della norma, il comma *5-bis* prevede che le risorse del fondo "sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR", e che a tal fine i Comuni interessati comunichino al Dipartimento della funzione pubblica "le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti". Appare evidente come tale formulazione identifichi nell'esigenza di dare concreta attuazione ad un progetto PNRR la fonte di legittimazione dell'istanza da parte del Comune interessato, non consentendo dunque di prendere in esame esigenze di personale per motivi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Restano dunque escluse dall'ambito di applicazione della norma esigenze di personale manifestate dai Comuni che non siano anche già attuatori di progetti finanziati a valere sul PNRR. Nondimeno, il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, potrebbe intervenire allorquando gli enti attuatori di progetti approvati siano sottoposti al controllo della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), in quanto in stato di dissesto, strutturalmente deficitari o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, richiedano di procedere ad assunzioni a tempo determinato. A tal fine, il Ministero dell'interno con la circolare n. 11/2022 del capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha fornito chiarimenti in relazione alle disposizioni del decreto-legge n. 152 del 2021, con particolare riguardo alle istanze per l'approvazione delle assunzioni a tempo determinato da parte degli enti che si trovano nelle predette condizioni. Alla stessa circolare è stato allegato un modello di istanza che i Comuni interessati potranno utilizzare

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(8 marzo 2022)

LUPO, CASTALDI, VANIN, PAVANELLI, TRENTACOSTE, D'ANGELO, MONTEVECCHI, CROATTI, BOTTICI, COLTORTI, LOMUTI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001, e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali ("Convention on international interests in mobile equipment") e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;

tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC

(2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";

con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel predetto registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, *dry lease*) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;

la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (protocollo aeronautico) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;

L'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti, con la conseguenza che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel Registro aeronautico nazionale (RAN);

la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai *lessor* di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;

il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

la convenzione è caratterizzata da meccanismi tipici di *common law* che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento

di *civil law* in tema di garanzie a favore dei creditori. Affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);

considerato che:

il Senato, quasi all'unanimità dei voti, il 21 luglio 2020 ha approvato la mozione 1-00133 con cui il Governo, che ha espresso il parere favorevole sulla stessa, si è impegnato a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo aeronautico (concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali), nonché a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale;

in data 18 giugno 2021 è stato presentato al Senato il disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale" (AS 2294), assegnato alle commissioni riunite 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni),

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per assicurare l'impegno assunto in Parlamento;

se sia stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale per la ratifica della Convenzione e del protocollo aeronautico, dal momento che è necessario un lavoro istruttorio complesso ed il coinvolgimento di diversi ministeri, tra cui il Ministero della giustizia per le parti di merito.

(4-06384)

(20 dicembre 2021)

RISPOSTA. - La convenzione sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottata nel corso della conferenza diplomatica Unidroit/ICAO di Città del Capo (29 ottobre-16 novembre 2001), è ad oggi coadiuvata da 4 protocolli specifici riguardanti, rispettivamente, il materiale

aeronautico (2001), il materiale rotabile ferroviario (2007), i beni spaziali (2012), e i beni del settore minerario, agricolo e delle costruzioni (2019). La convenzione e il protocollo aeronautico sono entrati in vigore, rispettivamente, nel 2004 e 2006, mentre i rimanenti 3 protocolli non sono ancora in vigore. L'Italia ha firmato la convenzione, il protocollo aeronautico e il protocollo ferroviario, ma non li ha ratificati. L'Unione europea, competente in materia di giurisdizione, diritto applicabile e alcuni aspetti dell'insolvenza, ha completato la ratifica della convenzione, del protocollo aeronautico e del protocollo ferroviario, mentre la Commissione europea ha presentato il 3 dicembre 2021 al Consiglio dell'Unione europea la proposta di adesione UE al protocollo sui beni del settore minerario, agricolo e delle costruzioni.

La ratifica della convenzione e del protocollo aeronautico da parte del nostro Paese, oggetto dell'interrogazione, richiede quindi un attento bilanciamento sia di quanto già disciplinato dal diritto unionale, sia delle dichiarazioni alla convenzione e al protocollo aeronautico già effettuate dall'Unione europea, oltre a considerazioni di natura giuridica ed economica che coinvolgono la convenzione e tutti i relativi protocolli ("sistema Cape Town").

Alla luce dei profili internazionalistici del *dossier*, la Farnesina è attivamente impegnata a facilitare l'approfondimento interministeriale finalizzato alla ratifica della convenzione e dei relativi protocolli, anzitutto del protocollo aeronautico. Il gruppo di lavoro interministeriale sta conducendo l'articolato lavoro istruttorio sull'adattamento della normativa nazionale. A tale gruppo di lavoro, coordinato dalla Farnesina, partecipano rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Al fine di agevolare l'analisi da parte delle amministrazioni competenti *ratione materiae* delle esigenze di adeguamento della normativa interna, e in particolare le modifiche da apportare alla disciplina delle procedure concorsuali e al codice della navigazione, la Farnesina sta inoltre promuovendo il raccordo con Unidroit, l'organizzazione internazionale depositaria della convenzione e dei relativi protocolli, il cui vertice ha partecipato alle riunioni interministeriali tenutesi a ottobre e dicembre 2021 e a febbraio 2022. Su richiesta del gruppo di lavoro, Unidroit ha in particolare fornito una panoramica sull'attuazione della convenzione in chiave comparatistica. La prossima riunione del gruppo di lavoro, nel quale ha trovato conferma l'impegno delle amministrazioni coinvolte a procedere verso la ratifica della convenzione e del protocollo aeronautico, è in programma a maggio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(8 marzo 2022)

MAGORNO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

negli ultimi anni il *turnover* ha fatto andare in pensione quasi 120.000 dipendenti e l'ANCI ha chiesto di provvedere a colmare almeno in parte quel vuoto che si è creato negli uffici comunali con 60.000 nuovi dipendenti;

considerato che:

i vincitori saranno assunti a tempo determinato, per un periodo non superiore a 36 mesi per supportare le amministrazioni pubbliche nell'attuazione dei progetti legati al "Recovery Plan";

nessun progettista, però, è previsto per i comuni sotto i 5.000 abitanti;

così facendo, si sta condannando allo spopolamento e all'isolamento intere comunità già duramente provate dalla crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi (uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità); insufficiente manutenzione del territorio, esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza;

sono i piccoli comuni che andrebbero dotati di nuovo personale, con competenze ed esperienze maturate anche all'estero, in grado di offrire un'adeguata rete di servizi territoriali al fine di permettere a questi territori una rivitalizzazione economica;

il rafforzamento della capacità amministrativa è un elemento cruciale dell'utilizzo efficiente ed efficace dei fondi della politica di coesione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire per pervenire a un cambiamento nel piano assunzionale relativo al reclutamento a

tempo determinato di 2.800 unità di personale, destinando tali risorse anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

se non intenda potenziare, almeno raddoppiandolo, il numero di unità di personale per l'attuazione del "Recovery Plan" nel Mezzogiorno.

(4-06670)

(1° marzo 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti in merito alle soluzioni che il Ministro intende adottare per rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, eventualmente raddoppiando il numero di unità di personale per il Mezzogiorno da destinare all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché destinando un maggior numero di unità del "concorso Sud" ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Com'è noto, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato la disciplina legislativa previgente per permettere alle pubbliche amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del PNRR di disporre di un'adeguata provvista di personale. Oltre a ciò, sono state introdotte misure specifiche proprio per aumentare la capacità amministrativa degli enti locali. In primo luogo, la nuova disciplina incide, in ottica espansiva, sulle regole di finanza pubblica volte a contenere i costi per il personale. Il reclutamento funzionale al PNRR avverrà infatti "in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate" (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021). Già in base a tale innovazione, quindi, le pubbliche amministrazioni potranno assumere più agevolmente personale, qualora interessate dall'implementazione dei progetti attuativi del PNRR,

In secondo luogo, è stato fornito uno strumento agile agli enti locali per espletare le procedure di selezione ed accorciare così i tempi di assunzione. L'art. 3-bis del decreto-legge n. 80 ha infatti introdotto le "selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali". Si tratta, in estrema sintesi, di procedure idonee volte a selezionare preventivamente (e, soprattutto, a prescindere dalle contingenti esigenze assunzionali degli enti locali) una provvista di personale potenzialmente adatto all'assunzione, cui attingere nel momento in cui si verifichi la vacanza in organico.

Queste due misure potrebbero essere ritenute sufficienti a rispondere ai quesiti giustamente sollevati. Ma le recenti novità normative non si sono fermate a questo.

Proprio per dare una risposta immediata agli enti locali, è stato previsto il "conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" (art. 9 del decreto-legge). La misura è volta ad assumere mille esperti nelle attività tecnico-progettuali da affiancare agli enti locali, secondo criteri di riparto concordati con le Regioni, sempre al fine di migliorare la fase di attuazione del PNRR.

Nella prima fase della selezione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, il Dipartimento della funzione pubblica, a partire dal fabbisogno individuato dalle Regioni e Province autonome (previa consultazione degli enti locali) in appositi "piani territoriali", ha pubblicato, a partire dal 30 novembre e fino al 6 dicembre 2021, 30 avvisi per manifestazione di interesse (uno per ciascuna tipologia di profilo) sul portale "InPA". Tra i requisiti di partecipazione, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, a garanzia della qualità del processo di selezione, sono stati previsti: per i professionisti, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4; per gli esperti: la comprovata esperienza almeno quinquennale. Ulteriori requisiti di esperienza e specifica specializzazione sono stati richiesti dai singoli avvisi in relazione a ciascuna tipologia di profilo oggetto di reclutamento. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute 61.666 candidature, in grado di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la più ampia copertura dei profili ricercati. A fronte delle 61.666 candidature presentate sul portale, il 10 dicembre 2021 il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili alle Regioni e Province autonome l'elenco dei candidati pari ad almeno 4 volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, nonché gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi *curricula vitae*, raccolti per singolo avviso, che le Regioni e le Province autonome hanno potuto scaricare da un'area riservata del portale.

La seconda fase della selezione, realizzata dalle Regioni e Province autonome, ha previsto lo svolgimento di colloqui selettivi funzionali ad accertare le competenze e le esperienze specifiche maturate dai candidati e alla formazione delle rose di idonei per il successivo conferimento degli incarichi professionali. Ad esito dello svolgimento dei colloqui di selezione, le Regioni e Province autonome hanno conferito 1.000 contratti di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, permettendo di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (target MIC1-54,

relativo al reclutamento di 1.000 esperti per la semplificazione al 31 dicembre 2021).

Venendo invece alla proposta con cui si suggerisce di "intervenire per pervenire a un cambiamento nel piano assunzionale relativo al reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale, destinando tali risorse anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti", si fa presente che la proposta non è, al momento, praticabile. Innanzitutto, la strutturazione della procedura concorsuale ed i connessi criteri di riparto delle unità di personale sono frutto di un lascito del Governo precedente e, quindi, non derivano da scelte assunte dal presente Esecutivo. In secondo luogo, la procedura comparativa si è ormai conclusa e, dunque, la fase pubblicistica si è esaurita. Sono già state pubblicate le graduatorie di merito dei vincitori. Per tale ragione, modificare in autotutela la disciplina del bando e delle assunzioni a questo stato del procedimento esporrebbe quest'amministrazione ad un contenzioso giurisdizionale inevitabile.

Relativamente al concorso per l'assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Sud, a fronte degli 802 candidati che sono risultati vincitori, 775 candidati hanno espresso la preferenza per una delle sedi delle 8 regioni del Sud. 127 candidati che non hanno espresso la preferenza sono stati considerati come rinunciatari.

Con riferimento ai 775 candidati vincitori, che hanno espresso la preferenza per la sede, la situazione aggiornata al 22 febbraio 2022 è la seguente: 521 vincitori contrattualizzati (dal 22 ottobre 2021 al 22 febbraio 2022); 182 vincitori che hanno rinunciato in seguito a convocazione da parte dell'amministrazione destinataria (per questi è stato previsto uno scorrimento delle graduatorie tra gli idonei a seconda del profilo, ove disponibili); 72 vincitori in fase di contrattualizzazione.

Si ricorda inoltre che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale "Concorsi ed esami", del 15 ottobre 2021 il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel mese di marzo.

A ciò si aggiunga che l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione

29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto diverse misure a sostegno del potenziamento amministrativo dei Comuni, tra cui anche l'istituzione di un fondo per i piccoli Comuni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Tali risorse saranno ripartite tra i Comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali che è in corso.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(4 marzo 2022)
